



Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

## **Camera dei Deputati**

Commissioni riunite VII Finanze  
e X Attività produttive

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**

**AC. 3012**

### **Danni alla persona e da uccisione: Italia ed Europa a confronto**

*Non è vero che l'Italia annovera i risarcimenti più elevati*

**Note tecniche integrative della documentazione presentata in occasione dell'audizione OUA dell'8 giugno 2015 sul disegno di legge C. 3012 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»**

***Studi europei e disamina critica dei "dati" ANIA e IVASS***

### **Abstract**

- ***non corrisponde al vero che in Italia i danneggiati da lesioni personali e da uccisioni accedono a risarcimenti più elevati rispetto agli altri Stati europei***
- ***in diversi casi si risarcisce anche di meno rispetto ad altre giurisdizioni europee***
- ***i “dati” forniti da ANIA e IVASS, lacunosi sul piano scientifico, sono lungi dal dimostrare abnormità rispetto al contesto europeo***
- ***l’art. 7 del “DDL Concorrenza”, proteso a comportare drastiche riduzioni dei risarcimenti (ciò innanzitutto in pregiudizio alle vittime di macrolesioni), non trova alcuna valida e comprovata giustificazione nel confronto con gli altri sistemi risarcitori europei***
- ***semmai, se proprio si vuole impiegare l’“argomento europeo”, l’art. 7 rischia di condurre l’Italia ben al di sotto della media degli altri Stati europei***

SOMMARIO. 1. Premessa: rappresentazioni inattendibili; oggetto, criteri metodologici e limiti della comparazione tra sistemi risarcitori. - 1.1. La questione delle rappresentazioni strumentali. - 1.2. Il rispetto dei canoni del diritto comparato quale imprescindibile parametro di verifica dei raffronti tra sistemi giuridici. - 1.3. La marginalità dei raffronti tra liquidazioni negli studi di diritto comparato. - 2. I dati comparatistici “neutrali”: gli studi europei indipendenti. - 3. Critiche ai “dati” adottati da ANIA negli anni 2013-2015 per sostenere riduzioni del *quantum* dei danni alla persona e da uccisione. - 4. Critiche alla “relazione” IVASS: “dati” assolutamente inattendibili. - 5. Conclusioni: il confronto con l’Europa non giustifica le vessatorie previsioni di cui all’art. 7 del “DDL Concorrenza” così come future riforme protese a ridimensionare i parametri di liquidazione per i danni alla persona e da uccisione.

### **1. Premessa: rappresentazioni inattendibili; oggetto, criteri metodologici e limiti della comparazione tra sistemi risarcitori.**

L’art. 7 del “DDL Concorrenza” si propone di “riformare” la disciplina di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, svilendo ulteriormente la tutela risarcitoria delle persone, anche quelle alle prese con gravissime lesioni, sino a poter comportare, del tutto vessatoriamente, dimezzamenti dei risarcimenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L’OUA ha già approfondito i profili di tale articolo nefasti per le vittime in seno al § 2.5 del documento presentato in occasione dell’audizione dell’8 giugno 2015 presso le Commissioni riunite VII Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati. Il documento è pubblicato sul sito [www.oua.it](http://www.oua.it).

Tra gli argomenti addotti dall'ANIA e dalla compagine assicurativa per la riduzione del *quantum* dei danni (anche quelli da uccisione) si annovera ormai da diversi anni la tesi per cui nel nostro ordinamento i risarcimenti sarebbero nettamente superiori a quelli accordati negli altri Stati europei.

### **In Italia si risarcisce di più che all'estero?**

**Certamente non s'impone di imitare Paesi eventualmente "meno generosi", se non arretrati: primeggiare nella tutela risarcitoria dei diritti fondamentali della persona dovrebbe costituire un vanto per un qualsiasi Stato moderno.**

Ad ogni modo, si dimostrerà in questo contributo come la risposta a tale quesito non possa che essere del tutto negativa:

- **in Italia siamo ampiamente nella media europea; non si risarcisce di più che all'estero; in diversi casi si risarcisce anche di meno rispetto ad altre giurisdizioni europee;**
- **è oggettivamente comprovato come in Italia i risarcimenti per danni patrimoniali e non patrimoniali (da lesioni così come da morte) siano lungi dal superare i massimali minimi di legge stabiliti per la r.c.a., ciò diversamente da altri Stati membri dell'Unione Europea;** a questo riguardo basti pensare ai seguenti dati tratti dallo studio del CEA (la Federazione europea di assicurazione e riassicurazione) del 2010<sup>2</sup>:


---

<sup>2</sup> CEA Statistics, *The European Motor Insurance Market*, February 2010.

**Table 1 | Largest claim by country — 2001–2006**

Country (Year)	Cost (€m)	Number of injured	Number of fatalities	Type of vehicle(s)	Place of accident	Share of total MTPL claims expenditure
Germany (2004)	25.6					0.20%
UK (2002)	25.37					
France (2006)	9.73					0.20%
Belgium (2006)	7.7	23 (of which 6 severely)	7	Coach	Spain	0.60%
Switzerland (2007)	7.25					1.10%
Finland (2004)	5.9	15	23			1.30%
Portugal (2004)	4.9					0.60%
Netherlands (2005)	4.6					0.20%
Czech Republic (2004)	4.5	1 (from Germany)			Germany	0.80%
Italy	4.1	73	6	169 vehicles (cars and trucks)		0.03%
Iceland (2004)	2.1	40				
Estonia (2005)	1.53					3.90%
Greece (2005)	1.4	40	3	Coach and car		0.20%
Hungary (2002)	1.16	2	1	2 private cars		0.44%
Latvia (2006)	0.58		1		Italy	1.50%
Poland (2004)	0.5					0.20%

Notes: 1. The cost corresponds to provisions + claims paid. These amounts include not only personal injuries but also material damage.  
 2. For CH, EE, UK, DE, PL, PT FR and NL, detailed information is not available



In sintesi, si proverà in questo contributo quanto segue: **la comparazione con gli altri Stati europei non può costituire un valido argomento a sostegno di riduzioni dei risarcimenti sul versante dei pregiudizi non patrimoniali**, ciò sia per quanto concerne le lesioni personali (tanto quelle di modesta entità quanto quelle gravi), sia in relazione alla tutela dei congiunti di vittime di sinistri mortali.

Ciò anticipato, si ritiene doveroso premettere quanto segue:

- **è imprescindibile diffidare di dati/raffronti comparatistici e tabelle comparative;**
- **i raffronti tra sistemi risarcitori vanno sempre scrupolosamente vagliati alla luce dei criteri di ricerca imposti dal diritto comparato;**
- comunque, necessitano di essere sempre **relativizzati**.

Al riguardo occorre considerare i seguenti profili.

### **1.1. La questione delle rappresentazioni strumentali.**

Notorio, *in primis*, tra gli studiosi del settore è che in ogni Paese vi sia una certa qual **tendenza, da parte dei soggetti economicamente interessati su larga scala (le assicurazioni), a selezionare *ad hoc* casi “speciali” e “dati” per**

**la comparazione e, in ogni caso, a rappresentare strumentalmente il proprio sistema risarcitorio quale quello più “abnorme”.**

Si pensi al seguente **esempio**:

- secondo i dati forniti nel 2013 da ANIA (dei quali si ignorano le fonti!)<sup>3</sup>, in Gran Bretagna per il danno non patrimoniale di un soggetto con il 90% di invalidità permanente si liquiderebbe soltanto la somma complessiva massima di € 212.800,00; si dovrebbe, quindi, dedurre che il Regno Unito sarebbe decisamente meno generoso dell'Italia;
- sennonché poi si annoverano casi del seguente tipo:




- **in Italia un risarcimento di questo tipo è semplicemente inimmaginabile!** Si risarcisce allora di più in Italia o nel Regno Unito?

Si pensi, altresì, al caso del **risarcimento dei danni cd. da “colpi di frusta”**:

<sup>3</sup> Cfr. il documento ANIA «Le nuove tabelle rc auto» datato 8 aprile 2013, nonché il testo dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati del Presidente ANIA Dott. Minucci del 30 ottobre 2013, intitolato «Risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell’ambito dell’assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze».

- secondo le rappresentazioni addotte costantemente dalla compagine assicuratrice nostrana l'Italia sarebbe la capitale dei “colpi di frusta”; ciò, invece, è lungi dall'essere assodato in seno allo stesso mercato assicurativo europeo; per esempio, può qui menzionarsi quanto lamentato dalla *Association of British Insurers* (ABI), la quale, rilevando per l'anno 2007 l'impressionante numero di 1.200 richieste al giorno per i risarcimenti da “colpi di frusta” (430.000 danneggiati, rappresentanti quasi il 75% dei feriti da sinistri stradali), ha definito il Regno Unito la «*whiplash capital*» d'Europa<sup>4</sup>;
- sempre secondo le rappresentazioni delle assicurazioni italiane il nostro Paese avrebbe il sistema risarcitorio in assoluto più generoso per i danni alla persona da “colpi di frusta” e più costoso per le assicurazioni; anche questo dato risulta smentito;
- sovvieni al riguardo, pur con tutti i dubbi del caso circa l'accuratezza della ricerca comparatistica condotta, il seguente studio del 2004 di fonte assicurativa<sup>5</sup>:



<sup>4</sup> *Warning over whiplash 'epidemic'*, BBC News, 2008-11-15, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7729336.stm>.

<sup>5</sup> Si noti che lo studio reca dati precedenti al 2004, cioè, per quanto concerne l'Italia, dati precedenti a tutta una serie di interventi legislativi che hanno significativamente ridotto sia la sinistrosità, sia le aspettative risarcitorie dei danneggiati con lesioni del rachide cervicale.

- orbene, da questo studio emerge come l'Italia, relativamente ai danni da "colpi di frusta", sia lungi dal primeggiare a livello di costi per sinistro (quindi, anche sul piano risarcitorio) rispetto a tutta una serie di altri Stati europei:

<b>6. Cost of claims linked to cervical trauma</b>			
The cost of claims is particularly high in the United Kingdom (50% of bodily injury costs). Then come Switzerland, The Netherlands and Norway (40%) as well as in Italy (32.6%).			
Countries with the lowest costs are France (0.5%), Finland (0.78%) and Germany (9% of bodily injury costs).			
<b>7. Average cost per claim linked to cervical trauma</b>			
Switzerland had the highest average cost in this area with approximately 35 000 euros per claim; then come The Netherlands (16 500 euros) and Norway (6 050 euros).			
The countries with the lowest average cost are Finland (1 500 euros), Germany (2 500 euros), France (approximately 2 625 euros per claim) and the United Kingdom (2 878 euros). The United Kingdom indicates however that a similar amount must be added to this sum to cover legal costs and costs related to the accident.			
<b>The statistics concerning the various points referred to above follow:</b>			
<b>Country</b>	<b>Cost of bodily injuries (in euros)</b>	<b>Cervical trauma (compared with bodily injury)</b>	<b>Average cost per claim linked to cervical trauma</b>
Belgium	+/- 1.4 billion euros	no data available	no data
Switzerland	860 million euros	40% or 350 million	35 000 euros
Germany	5.346 billion euros	9% or 500 million	2 500 euros
Spain	2.199 billion euros	no data available	no data
Finland	190 million euros	0.78% or 1.5 million euros	1500 euros
France	3.950 billion euros	0.5% or 19.75 million	2 625 euros
Italy	7.48 billion euros	32.6% or 2.393 billion	4 288 euros
Netherlands	800 million euros	40% or 320 million	16 500 euros
Norway	121 million euros	40% or 48 million	6 050 euros
United Kingdom	2.159 billion euros	50% or 1.08 billion	2 878 euros

E' allora del tutto evidente come occorra davvero **diffidare di dati e rappresentazioni protese a dimostrare che in Italia si risarcirebbe di più che altrove**: ciò vale tanto per i danni modesti che per quelli più gravi e quelli da uccisione.

Del resto, come si comproverà oltre in relazione ai recenti "studi" (le virgolette s'impongono in questo caso) presentati da ANIA ed IVASS<sup>6</sup>, i dati

<sup>6</sup> Cfr. *infra* §§ 3 e 4.



funzionali ad accreditare la tesi di una presunta maggiore generosità dei risarcimenti italiani sono privi dell'indicazione delle fonti, risultano non verificabili, anzi contraddetti da altre indicazioni e studi.

Non solo: tali studi **non rispettano in nessun modo i criteri della metodologia comparatistica**, ricordandosi qui che il diritto comparato costituisce una vera e propria scienza, come ci insegnano i suoi maestri (Rodolfo Sacco *in primis*).

## **1.2. Il rispetto dei canoni del diritto comparato quale imprescindibile parametro di verifica dei raffronti tra sistemi giuridici.**

La **ricerca comparatistica** in relazione a materie giuridiche, laddove per l'appunto scientificamente condotta, impone quanto segue:

- **non si può mai prescindere dal coinvolgimento di giuristi** (circostanza ovvia, ma che, come si illustrerà oltre, è del tutto sfuggita all'ANIA, all'IVASS così come ad altri enti autori di presunti "studi" comparatistici in materia);
- per ogni ordinamento scrutinato, laddove le risposte possano risultare condizionate dal ruolo rivestito dal partecipante interpellato, occorre ricorrere a **più referenti il più possibile indipendenti** (per es., nella materia qui in questione, un giudice, un avvocato attivista, un avvocato passivista, un accademico "neutrale"; certamente non già un assicuratore dipendente di compagnia);
- la ricerca deve essere impostata sulla base di fattispecie peculiari e di quesiti *ad hoc* riferiti a queste e concordati da tutti i partecipanti al progetto, ciò al fine che i quesiti stessi non siano condizionati dalle categorie giuridiche e dagli istituti di uno soltanto degli ordinamenti con la conseguenza di poter condurre gli altri partecipanti ad obliterare informazioni rilevanti; a quesiti inaccurati od errati o, comunque, non corrispondenti ai canoni del diritto comparato seguono risposte errate e svianti;
- prima di addivenire alle conclusioni finali i referenti devono confrontarsi su di esse al fine di confermarle o rettificarle.

Per quanto poi concerne la specifica materia del *quantum* dei danni alla persona e da morte il diritto comparato dimostra quanto segue:

- **occorre rifuggire da comparazioni operate tra singole poste di danno (per esempio soltanto il danno non patrimoniale)**, giacché ogni sistema tende ad enfatizzare determinate poste a discapito di

altre a seconda delle tradizioni e di altri fattori (per esempio, le provvisori fornite dai sistemi di sicurezza/assicurazione sociale);

- **è necessario considerare la disomogeneità delle categorie risarcitorie impiegate dai modelli nazionali oggetto di studio** (per esempio, il danno biologico nostrano non trova corrispondenza con la categoria inglese della “*loss of amenity*”);
- **devono valutarsi tutte le fonti (legislative e giurisprudenziali) e tutte le variabili (discrezionalità dei magistrati, limitazioni normative, limitazioni probatorie, ecc.) che incidono sul quantum.**

Tanto per fare un esempio concreto:

- nella relazione IVASS (sulla quale cfr. *infra* § 4) si riportano, quanto all’Inghilterra, il valore fisso riconosciuto dal *Fatal Accidents Act 1976* per la liquidazione del danno non patrimoniale *iure proprio* da lutto;
- tuttavia, non si considera come la giurisprudenza inglese non manchi di aggiungere spesso a tale importo, predeterminato legislativamente, il risarcimento del danno psichico da lutto, riconosciuto, invero, con maggiore generosità e più frequentemente rispetto all’Italia; la relazione IVASS, inoltre, non considera, sempre sul versante dei danni *iure proprio* da uccisione, come, rispetto all’Italia, in Inghilterra si risarciscano con maggiore facilità per le vittime importi decisamente significativi per i danni patrimoniali futuri dei congiunti.

E’, inoltre, necessario tenere conto nei raffronti tra Paesi che le **differenze tra i vari sistemi risarcitori nazionali** (differenze che si riflettono sul *quantum* complessivo dei danni) dipendono da **molteplici variabili e svariati fattori**<sup>7</sup>, tra i quali, in estrema sintesi, innanzitutto i seguenti:

- le differenze sul piano dei regimi di responsabilità operanti (per esempio, se il danno da sinistro stradale sia risarcito senza richiedersi la prova della responsabilità della controparte, operando un sistema cd. “*no-fault*”);
- i differenti approcci che si hanno nella valutazione medica delle lesioni, laddove si contrappongono da un lato sistemi, in cui il medico legale domina la scena e fornisce indicazioni (per esempio, percentuali di invalidità) senza le quali non si può praticamente procedere alla liquidazione del danno, e, dall’altro lato, sistemi in cui

---

<sup>7</sup> Cfr. *amplius*: *Personal Injury Compensation in Europe*, M. BONA & P. MEAD (eds.), Deventer, Kluwer, 2003; *Fatal Accidents and Compensation of Secondary Victims in Europe*, M. BONA, S. LINDERBERGH & P. MEAD (eds.), XPL, London, 2005.

l'esperto medico non gioca affatto un ruolo di questo tipo (con conseguente maggiore discrezionalità del giudice);

- approcci diversi alla valorizzazione/prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali (per esempio, in Italia il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa e per le spese di assistenza medica è risarcito con strettoie probatorie più rigide e, quindi, secondo livelli minori rispetto a quelli riscontrabili in altri ordinamenti europei, come per esempio Regno Unito e Germania);
- profondi divari a livello di sistemi di sicurezza sociale, che evidentemente hanno un peso specifico nel segnare i solchi tra gli Stati membri dell'Unione Europea (in generale, come dimostrato dai Paesi scandinavi e dalla Germania, più il sistema di sicurezza sociale è forte, più tende ad abbassarsi la soglia dei risarcimenti);
- diversità dei processi di liquidazione (tempistiche dei giudizi; modalità nell'apprezzamento delle prove, ecc.);
- divari economici a livello salariale, costi della vita, ecc.;
- differenti approcci alla sanzione penale (in Italia, per esempio, le vittime sono lungi dal conseguire una "soddisfazione morale" dai giudizi penali);
- modi diversi di intendere il significato stesso del risarcimento del danno e, più in generale, della responsabilità civile, che sono ancora molto distanti tra loro.

Va allora da sé che, quand'anche si dimostrasse (e ciò, come si dirà oltre, è smentito da dati decisamente più attendibili rispetto a quelli adottati dalla compagine assicurativa) che l'Italia sia più generosa rispetto agli altri ordinamenti europei sul versante del *quantum* dei danni non patrimoniali, ciò non costituirebbe, comunque, un dato di per sé dirimente nel senso di comprovare che in Italia si risarcisce di più: ogni sistema risarcitorio, infatti, è in realtà frutto di un particolare contesto economico e sociale, risponde a delle esigenze interne di giustizia, è il risultato di fattori storici, di "punti forti" e "punti deboli" dell'ordinamento.

E', inoltre, del tutto palese quanto segue: **la comparazione centrata su singoli casi può essere a sua volta sviante**; infatti, basta mutare alcune variabili (età della vittima o sua attività lavorativa o modalità dell'illecito) per addivenire a parametri risarcitori totalmente diversi.

Ad inequivocabile dimostrazione di ciò sia sufficiente il seguente esempio (tratto da V. KARAPANOU & L. VISSCHER, *Towards a Better Assessment of Pain and Suffering Damages*, (2010) 1 JETL 48, 68), che, peraltro, conferma come l'Italia

non si ponga affatto su livelli risarcitori straordinari rispetto a Paesi UE come la Grecia e la Germania:

## 2) *Loss of an eye*

Pain and suffering damages for the loss of an eye differ greatly between countries. In the Netherlands awards are about € 22,000. Italy and Greece make the highest awards (€ 80,000 and € 88,000 respectively), Austria the lowest (€ 14,500).<sup>73</sup> However, the awards differ greatly from case to case. For example, in Germany a woman who suffered from inflammation of the cerebral membrane due to her contact lenses and was blinded in one eye received € 20,000 in pain and suffering damages.<sup>74</sup> On the other hand, a 12-year-old boy lost an eye in an accident in which he was found comparatively negligent for one-third and he received € 125,000. The fact that he lost an eye at such a young age, which forced him to be constantly careful in order to protect his remaining eye, increased the award.<sup>75</sup> In Greece, a 43-year-old mother of two received about € 88,000 in pain and suffering damages for the complete loss of vision in her left eye.<sup>76</sup> In another case, € 80,000 was awarded to a 36-year-old man who was injured in one eye by a flare and lost 80 % of his vision<sup>77</sup>. However, a 46-year-old man whose left eye was destroyed after someone kicked him in the face only received about € 29,000.<sup>78</sup>

Infine, **occorre sempre considerare le continue evoluzioni dei sistemi risarcitori nazionali**, tali da modificare incessantemente i dati della comparazione che sono lungi dal rimanere fissi.

A quest'ultimo riguardo, tanto per fare un esempio concreto, sovvien l'Inghilterra ove nel luglio del 2012 si è avuto un **incremento generalizzato del 10% del quantum dei danni non patrimoniali per tutti i sinistri (r.c.a. inclusa)**; questa misura era stata indicata come imprescindibile dal Governo<sup>8</sup> nell'ambito della riforma confluita nel *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012* (LASPO 2012), ciò in parte anche per controbilanciare l'introduzione dei "patti di quota lite"; tale indicazione è stata attuata prontamente dalla *Court of Appeal* con la decisione *Simmons v. Castle* del 2012<sup>9</sup>, prima ancora dell'entrata in vigore della predetta riforma legislativa.

Altro esempio è costituito dall'imminente **riforma spagnola** dei danni, patrimoniali e non, alla persona e da uccisione da sinistri stradali che comporterà **significativi incrementi del quantum**<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. MINISTRY OF JUSTICE, *Reforming Civil Litigation Funding and Costs in England and Wales*, 2010, Cm 7947, 6: «There will be an increase of 10% in non-pecuniary general damages such as pain, suffering and loss of amenity in tort cases, for all claimants. This proposal is supported by most insurers, amongst others, as part of the package of reforms».

<sup>9</sup> [2012] EWCA Civ 1039.

<sup>10</sup> Cfr. il *Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación*, progetto approvato nell'aprile del 2015 dal *Congreso de los Diputados*.

Peraltro, per inciso, proprio questi esempi denotano quanto segue: **in diverse giurisdizioni europee si registra da ultimo la tendenza legislativa a incrementare i risarcimenti per i danni alla persona e da uccisione (innanzitutto quelli non patrimoniali).**

Anche le corti nazionali di altri Stati membri UE denotano tendenze incrementative delle liquidazioni dei danni<sup>11</sup>.

Indubbiamente, dunque, **l'art. 7 del "DDL Concorrenza", laddove mira a ridurre drasticamente il *quantum* dei danni non patrimoniali da sinistri stradali e da r.c. medica (colpendo *in primis* e vessatoriamente i macrolesi)<sup>12</sup>, si pone in contrasto con tali *trend* europei.**

Il "DDL Concorrenza", che segue ad altri reazionari interventi legislativi degli ultimi quindici anni, risulta invero rappresentare un **paradosso** proprio nel contesto evolutivo europeo: il sistema risarcitorio italiano risulta indirizzato a fare significativi passi indietro nella tutela dei diritti fondamentali.

In tutta evidenza un corretto approccio comparatistico, tale da considerare le predette evoluzioni, smentisce l'argomento, caro all'ANIA, per cui sarebbe l'Europa ad imporci la drastica riduzione della tutela risarcitoria attualmente accordata ai danneggiati italiani.

Ad ogni modo, anche qualora si intendesse prescindere dalla disamina del *trend* evolutivo nelle altre giurisdizioni europee, rimane come sia lungi dal corrispondere al vero che in Italia si risarcisce di più che negli altri Stati europei.

### **1.3. La marginalità dei raffronti tra liquidazioni negli studi di diritto comparato.**

Vale la pena rimarcare come i gruppi di studio che si sono occupati scientificamente di comparare i sistemi risarcitori europei<sup>13</sup> abbiano ritenuto, sul piano metodologico, del tutto marginali e lungi dall'essere indicativi i "dati" relativi al *quantum* delle liquidazioni operate nei singoli Stati, ciò in quanto per lo più inaccurati e spesso svianti ai fini della comprensione delle differenze/analogie intercorrenti tra i modelli oggetto di studio<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Sul versante dei danni da uccisione può citarsi, per esempio, il caso della Germania che ha sviluppato per tutelare i congiunti sul fronte delle ripercussioni morale la categoria del cd. *Schockschaden*.

<sup>12</sup> Cfr. *amplius* § 2.5 del documento presentato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015 presso le Commissioni riunite VII Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati. Il documento è pubblicato sul sito [www.oua.it](http://www.oua.it).

<sup>13</sup> *Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers Research Group; European Centre for Tort and Insurance Law*.

<sup>14</sup> Cfr., per esempio, i seguenti contributi: P. MEAD, *Introductory guide to the national reports*, in *Personal Injury Compensation in Europe*, M. BONA & P. MEAD (eds.), Deventer, Kluwer, 2003, 3; W.V. HORTON ROGERS,

## **2. I dati comparatistici “neutrali”: gli studi europei indipendenti.**

Il diritto comparato della responsabilità civile, pur con tutte le approssimazioni del caso, evidenzia quanto segue: **l'Italia, sul fronte del risarcimento delle lesioni personali e da uccisione, ricade significativamente nella media degli Stati membri dell'Unione Europea; certamente il nostro Paese non detiene la palma dell'ordinamento più generoso.**

Tra gli studi comparatistici, che confermano ciò (ancorché muovendo da criteri di ricerca non particolarmente corretti sul piano dei criteri dettati dal diritto comparato), si annovera innanzitutto il volume *Personal Injury Awards in EU and EFTA Countries*, ed. by D. MCINTOSH & M. HOLMES, Kluwer Law International, The Hague, 2003.

Balza soprattutto agli occhi il seguente studio del 2009, promosso dalla **Commissione Europea**, in quanto **studio indipendente e non collegato ad operatori economici impegnati nel settore** (pur coinvolti nella ricerca):

**CONTRACT  
ETD/2007/IM/H2/116**

*IMPLEMENTED BY*



*DEMOLIN, BRULARD, BARTHELEMY  
- HOCHTIEF -*

*FOR*



*COMMISSION EUROPEENNE  
- DG FOR INTERNAL  
MARKET AND SERVICES -*

**COMPENSATION OF VICTIMS OF CROSS-BORDER ROAD  
TRAFFIC ACCIDENTS IN THE EU: COMPARISON OF  
NATIONAL PRACTICES, ANALYSIS OF PROBLEMS AND  
EVALUATION OF OPTIONS FOR IMPROVING THE  
POSITION OF CROSS-BORDER VICTIMS**

**- REPORT -**

**Submitted by Jean Albert, Team Leader**

Che si tratti di uno studio indipendente e, tra l'altro, corale lo si evince dai componenti della sua commissione scientifica:

## PRELIMINARY NOTE

The contractor (hereafter the “Contractor”) is DBB Law (Demolin - Brulard - Barthelemy), a law firm with offices in Brussels<sup>1</sup>, Mons, and Soignies, Belgium and Paris, France.

This report (the “Report”) is based on contributions made in the form of specific reports from all members of the team described below (the “Team”)<sup>2</sup>.

As Team Leader, I wish to thank the members of the Team, researchers, contact points and other contributors for their dedication to this project and the quality of their input.

Members of the Team are listed below.

### Team Leader

Jean Albert ([jeanalbert@accidentscompensation.org](mailto:jeanalbert@accidentscompensation.org))

### Legal and economical aspects

Professor Frédéric Leplat ([fredericleplat@accidentscompensation.org](mailto:fredericleplat@accidentscompensation.org))

### Legal Experts who have done the Country Report and the Case Study

Austria: Benedikt Spiegelfeld ([benedikt.spiegelfeld@accidentscompensation.org](mailto:benedikt.spiegelfeld@accidentscompensation.org))

Belgium: Yves Brulard ([yves.brulard@accidentscompensation.org](mailto:yves.brulard@accidentscompensation.org))

Bulgaria: Emilyia Atanasova ([emilyia.atanasova@accidentscompensation.org](mailto:emilyia.atanasova@accidentscompensation.org))

Cyprus: Yiannos Georgiades ([yiannos.georgiades@accidentscompensation.org](mailto:yiannos.georgiades@accidentscompensation.org))

Czech Republic: JUDr. Ondrej Dostal ([ondrej.dostal@accidentscompensation.org](mailto:ondrej.dostal@accidentscompensation.org))

Estonia: Ants Mailend ([ants.mailend@accidentscompensation.org](mailto:ants.mailend@accidentscompensation.org))

Finland: Professor Juha Karhu ([juha.karhu@accidentscompensation.org](mailto:juha.karhu@accidentscompensation.org))

---

<sup>1</sup> DBB, 46 avenue des Arts, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 213.14.50, Fax +32 (0)2 213.14.60, Email [info@dbblaw.eu](mailto:info@dbblaw.eu)

<sup>2</sup> The contents of this Report are the sole responsibility of the Team Leader and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission or of those who collaborated or participated in this Report since their participation, limited to specific portions of the Report, was reviewed and re-written to form the Report. The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this report, nor does it accept responsibility for any use made thereof.



France: Isabelle Tinel ([isabelle.tinel@accidentscompensation.org](mailto:isabelle.tinel@accidentscompensation.org))  
Germany: Norbert Häger ([norbert.haeger@accidentscompensation.org](mailto:norbert.haeger@accidentscompensation.org))  
Greece: Panagiotidou Vassiliki ([v.panagiotidou@accidentscompensation.org](mailto:v.panagiotidou@accidentscompensation.org))  
Hungary: Csaba Pataky and Tibor Pataky ([pataky@accidentscompensation.org](mailto:pataky@accidentscompensation.org))  
Italy: Enrico Adriano Raffaelli ([e.a.raffaelli@accidentscompensation.org](mailto:e.a.raffaelli@accidentscompensation.org))  
Latvia: Valters Gencs ([valters.gencs@accidentscompensation.org](mailto:valters.gencs@accidentscompensation.org))  
Lithuania: Valentinas MIKELINAS ([valentinas.mikelenas@accidentscompensation.org](mailto:valentinas.mikelenas@accidentscompensation.org))  
Luxembourg: Patrick GOERGEN ([patrick.goergen@accidentscompensation.org](mailto:patrick.goergen@accidentscompensation.org))  
Malta: Marse-Ann Farrugia ([mars-ann.farrugia@accidentscompensation.org](mailto:mars-ann.farrugia@accidentscompensation.org))  
The Netherlands: Mrs S.C.Banga ([s.banga@accidentscompensation.org](mailto:s.banga@accidentscompensation.org))  
Poland: Piotr Sadownik ([piotr.sadownik@accidentscompensation.org](mailto:piotr.sadownik@accidentscompensation.org))  
Portugal: Dr. Ronald Charles Wolf ([ronald-charles.wolf@accidentscompensation.org](mailto:ronald-charles.wolf@accidentscompensation.org))  
Romania: Melnic Virgil ([virgil.melnic@accidentscompensation.org](mailto:virgil.melnic@accidentscompensation.org))  
Slovenia: Pipan Nahtigal Nataša ([natasa.pipan@accidentscompensation.org](mailto:natasa.pipan@accidentscompensation.org))  
Slovakia: Peter Bartosik ([peter.bartosik@accidentscompensation.org](mailto:peter.bartosik@accidentscompensation.org))  
Spain: Emilie Pavageau ([emilie.pavageau@accidentscompensation.org](mailto:emilie.pavageau@accidentscompensation.org))  
Sweden: Jur. Dr. Roland Dahlman ([roland.dahlman@accidentscompensation.org](mailto:roland.dahlman@accidentscompensation.org))  
United Kingdom: Hugh James ([mark.harvey@accidentscompensation.org](mailto:mark.harvey@accidentscompensation.org))

Legal Experts who have done the Country Report solely

Denmark: Christian Riewe ([christian.riewe@accidentscompensation.org](mailto:christian.riewe@accidentscompensation.org))  
Ireland: John Sweetman B.L. ([john.sweetman@accidentscompensation.org](mailto:john.sweetman@accidentscompensation.org))  
and Neil Long B.L. ([neil.long@accidentscompensation.org](mailto:neil.long@accidentscompensation.org))

Legal Expert who have done the Case Study solely

Denmark: Jørgen Rasch ([jorgen.rasch@accidentscompensation.org](mailto:jorgen.rasch@accidentscompensation.org))  
Ireland: Damian Doyle ([damian.doyle@accidentscompensation.org](mailto:damian.doyle@accidentscompensation.org))  
The Netherlands: W.A. (Wim) Luiten ([wim.luiten@accidentscompensation.org](mailto:wim.luiten@accidentscompensation.org))  
Sweden: Åke Fransson ([ake.fransson@accidentscompensation.org](mailto:ake.fransson@accidentscompensation.org))

Participants

Emilie Dessens (project management) [emiliedessens@accidentscompensation.org](mailto:emiliedessens@accidentscompensation.org)  
Jacqueline Duband (coordination/translation/edition) [j.duband@accidentscompensation.org](mailto:j.duband@accidentscompensation.org)  
Cécile Fargier (legal aspects) [fargiercecile@accidentscompensation.org](mailto:fargiercecile@accidentscompensation.org)  
Isabelle Tinel (legal aspects) [isabelletinel@accidentscompensation.org](mailto:isabelletinel@accidentscompensation.org)  
CETE (Sud-Ouest), Gilles Duchamp

Research, Translation and Administrative

Julie Béral

Simon Elliott

Saoussen Farhat

Barbara Hatzimichail

Maud Leroyer

Jenny Maidment

Jean-Baptiste Merlin

Anais Nizon

Cécile Pinel

Julien Saintpierre

Virginie Touzet

Sylvain Traversa

Main Outside Contributors

PEOPIL, Dr Wolfgang Resch

Other contributors

Interviewees

Participants in the questionnaires

National Statistics Agencies

Ministries of Justice/Transport

Insurance companies

Jean Albert  
Team Leader  
2009

Da questo studio emerge quanto segue: **l'Italia è lungi dal risultare tra i Paesi europei che risarciscono di più i danni alla persona e da uccisione.**

Senz'altro questo studio applica i canoni della metodologia di ricerca dettata dal diritto comparato.


Metodo comparatistico impiegato da tale gruppo di lavoro (spiegazione delle tabelle a seguire):

- i dati, di cui alle tabelle a seguire, sono stati formati sulla base di un questionario molto dettagliato sottoposto ad un esperto selezionato dal gruppo di studio per ciascun Stato europeo (totale 27 Paesi);
- tale questionario aveva ad oggetto un caso fittizio, costruito intorno alla seguente fattispecie: due coniugi francesi (Tartarin e Farandelle), entrambi di 40 anni di età e impiegati come autisti di bus, con due

figli minori a carico, hanno un sinistro stradale; il marito decede sul colpo e Farandelle riporta una frattura al polso con conseguenze invalidanti permanenti e impossibilità all'utilizzo del pollice destro;

- i risarcimenti calcolati secondo il diritto francese hanno costituito il livello base per stabilire le differenze correnti tra i vari ordinamenti.

Questa prima tabella evidenzia in via generale come sussistano **notevoli divergenze tra gli Stati europei quanto ai livelli di risarcimento**, soprattutto, per quanto qui di interesse, collocando **l'Italia a metà tra i Paesi con i risarcimenti più elevati e quelli meno generosi**.




*La tabella considera tutte le voci, patrimoniali e non patrimoniali, ricevute da Tartarin e Farandelle nel caso virtuale oggetto dello studio comparatistico*

La seguente tabella dimostra come, assumendo in considerazione tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati per la morte di Tartarin e per le lesioni personali di Farandelle, l'Italia si collochi **essenzialmente sui livelli francesi, sotto tutta una serie di Paesi quali, per esempio, Regno Unito e Germania**.

The differential Graph below highlights the compensation level differences clearly

**Graph 4**



Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study

La tabella a seguire evidenzia come, assumendosi solo i danni patrimoniali e non patrimoniali connessi al decesso di Tartarin, l'Italia continui a risultare poco sopra i livelli francesi, ma sotto la Germania ed altri Stati; in breve, **secondo questo studio, quanto ai danni da uccisione, l'Italia non attribuisce a Tartarin un trattamento "straordinario" rispetto ad altri ordinamenti.**

It is also important to note that where only the death of Tartarin is taken into account, the differential between countries changes. This is shown by comparing the graph below with the graph above.


COUNTRY	Amount in Euros	Proportional	Differential
BG	15000	2,424	-97,576
SK	24310	3,928	-96,072
EE	45400	7,337	-92,663
SI	175000	28,280	-71,720
HU	201400	32,546	-67,454
PL	203000	32,805	-67,195
CZ	231160	37,355	-62,645
DK	231635	37,432	-62,568

COUNTRY	Amount in Euros	Proportional	Differential
MT	259600	41,951	-58,049
LV	259609	41,952	-58,048
ES	297322,64	48,047	-51,953
BE	325331	52,573	-47,427
UK	360151,8	58,200	-41,800
RO	380700	61,521	-38,479
IE	415164,22	67,090	-32,910
LU	424500	68,599	-31,401
AT	428600	69,261	-30,739
CY	519000	83,870	-16,130
LT	588250	95,060	-4,940
FR base	618817,2	100,000	0
IT	670441,19	108,342	8,342
PT	738740	119,379	19,379
DE	751556	121,450	21,450
NL	889646	143,766	43,766
EL	912100	147,394	47,394
SE	1200440	193,989	93,989
FI	1205340	194,781	94,781

Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study (counting only the consequences of Tartarin's death).

La tabella a seguire considera invece soltanto il profilo del **danno alla persona** subito da Farandelle nel caso virtuale oggetto di studio, anche in questo confermando comunque la **collocazione dell'Italia nella media**.

**Graph 36 Personal Injury Differential Graph (Items 1 to 24 in the answers to the Tartarin and Farandelle Case Study)**




Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study

In the graph above Germany and Finland would provide the higher compensation levels and indicates a high peak-to-peak amplitude. The graph below however shows that in terms of property damages the peak-to-peak amplitude is lower with the Netherlands and Luxembourg providing higher compensation levels.

La tabella a seguire considera, invece, soltanto il profilo del **danno ai beni di proprietà** (vettura danneggiata, perdita di oggetti personali, danneggiamento vestiario, ecc.) subito da Farandelle nel caso virtuale oggetto di studio; in questo caso **l'Italia risulta cadere ben al di sotto rispetto alla media.**

**Graph 37 Property Damage Graph (Items A to H in the answers to the Tartarin and Farandelle Case Study)**



Al predetto studio si aggiunge poi la seguente ricerca condotta in seno al **Parlamento Europeo** (è da osservarsi come questo secondo studio sia decisamente meno accurato sul piano della metodologia comparatistica e basato su dati non particolarmente aggiornati, ancorché decisamente più esaustivi rispetto a quelli considerati da ANIA e IVASS):



DIRECTORATE GENERAL INTERNAL POLICIES OF THE UNION

NOTE

Policy Department C  
Citizens Rights and Constitutional Affairs

**COMPENSATION OF VICTIMS OF CROSS-BORDER  
ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE EU:  
ASSESSMENT OF SELECTED OPTIONS**

LEGAL AFFAIRS

MARCH 2007  
PE 378.292

EN





PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKY PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET  
EUROPEISCHES PARLAMENT EUROOPA-PARLAMENT EYROPĀNSKO SĀBODZIŅU EUROPEAN PARLIAMENT  
PARLAMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEO EUROPA PARLAMENTIS  
EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLAMENT  
PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU EUROPSKY PARLAMENT  
EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAPARLAMENTIT

**Directorate-General Internal Policies**  
**Policy Department C**  
**Citizens Rights and Constitutional Affairs**

## **COMPENSATION OF VICTIMS OF CROSS-BORDER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE EU: ASSESSMENT OF SELECTED OPTIONS**

**BRIEFING NOTE**

**IP/C/JURI/FWC/2006-171/LOT 1**  
**PE 378.292**

Briefing note – contract IP/C/JURI/FWC/2006-171/LOT1 – page i

This note was requested by: The European Parliament's committee on Legal Affairs.

This paper is published in the following languages: EN

Authors: Andrea Renda and Lorna Schrefler - Centre for European Policy Studies

Manuscript completed in March 2007, updated in April 2007.

Copies can be obtained via:

Tel: 41089

Fax: 32365

E-mail: [denis.batta@europarl.europa.eu](mailto:denis.batta@europarl.europa.eu)

Informations on DG Ipole publications: <http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms>


Brussels, European Parliament

The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Acknowledgements: the authors would like to thank Marina Dombrovska, Jon Ender, Catalin Gherman, Ivo Greiter, Nikitas E. Hatzimihail, Aristides Hatzis, Urszula Karkowska, and Paul Kuhn for their valuable input.

Questo studio mette in luce quanto segue.


Figure 1 – indemnity for 100% disability of a 30-year old married man



When the four headings of damage are analysed separately, it emerges that:

- Spain, Poland and Hungary are the countries where loss of earnings is most poorly compensated, whereas in France, Germany and the Netherlands such heading leads to the most substantial awards.
- In Poland, Czech Republic, Hungary, Italy, Spain, Finland and the Netherlands the awards for medical assistance are much lower than in Austria, Germany, France and UK. In Denmark and Sweden, as already explained, medical assistance is not included in the damage award.
- As regards pain and suffering, the set of countries analysed can be divided in three groups: a) Denmark, Finland, the Czech Republic, Poland and France exhibiting low levels of compensation; b) the Netherlands, Sweden and Austria allow for higher awards; and c) in Italy, Germany, UK and – most notably – Spain the award for pain and suffering is higher than in other countries.
- France, Italy and Germany award significant damages in the “remainder” category, including lawyers’ fees, costs for adapting accommodation, or compensation for reduced social integration.

A similar situation occurs when it comes to death indemnities, as depicted in Figure 2 below, which assumes that the deceased was in the same condition as the person considered for Figure 1. As shown in figure 2, in countries like Poland, Hungary and the Czech Republic the indemnity for death of a 30-year old married person earning a normal income is much lower than in countries such as France, Italy, the Netherlands and UK. Some countries mostly or exclusively provide for calculation of lost earnings, whereas in Spain, as recalled in Section 2.2. above, compensation for loss of earnings is normally very low.



Dai predetti due studi, dunque, emerge quanto segue:

- **è smentito che i danni alla persona e da uccisione nella loro complessità siano liquidati in Italia secondo livelli più elevati rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea;**
- **semmai può osservarsi come l'Italia si ponga tendenzialmente in una situazione mediana** o poco più superiore alla media; tuttavia, va debitamente considerato quanto segue: **in Italia, diversamente da altri Stati, le vittime, come notorio, si trovano a conseguire il risarcimento del danno con tempistiche decisamente maggiori rispetto a quelle riscontrabili in altri ordinamenti;**
- **quand'anche si dimostrasse - e ciò non risulta comprovato dai predetti studi - una maggiore generosità dell'Italia nella liquidazione dei danni non patrimoniali, dai dati sin qui citati si avrebbe quanto segue: evidentemente in Italia il risarcimento dei danni non patrimoniali servirebbe a "compensare" la minore liquidazione di altre poste risarcitorie, sicché la riduzione del *quantum* per il danno biologico e/o morale comporterebbe inevitabilmente non solo un ridimensionamento della tutela risarcitoria, ma altresì la collocazione dell'Italia sotto i livelli risarcitori di altri Stati quali Francia, Germania, Regno Unito, Paesi scandinavi.**

### 3. Critiche ai “dati” adottati da ANIA negli anni 2013-2015 per sostenere riduzioni del *quantum* dei danni alla persona e da uccisione.

Nel gennaio 2014 l’ANIA ha indetto una conferenza stampa per presentare uno studio commissionato alla **Boston Consulting Group**, una multinazionale statunitense di consulenza di management ed uno dei leader mondiali nella consulenza strategica di business, dunque non esattamente un’istituzione accademica.



In questo studio, tra l’altro, si evidenzia quanto segue:

<b>Sinistri: 4 elementi chiave spingono in alto i costi</b>	
Sintesi dei risultati dello studio	
Elementi chiave	Descrizione
1 Danni a persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata <b>incidenza contenziosi</b>, che genera 45% sinistri in causa verso ~15% altri paesi</li> <li><b>Alti risarcimenti per il caso morte</b>, 4x rispetto agli altri Paesi (649k€ vs. 138k€)</li> <li><b>Alto livello medio di danno non patrimoniale</b> (50-60k€ vs.. 30-40k€ altri<sup>1</sup>) e possibili beneficiari</li> </ul>

A parte il fatto che tali dati sono **smentiti** dai predetti studi comparatistici di cui *supra* al § 2, l’**assoluta inattendibilità** degli stessi emerge inequivocabilmente dal seguente *disclaimer*:

## Disclaimer

Confidenziale/Riservato – Non Riprodurre, non divulgare

Il presente documento (il “Documento”) è confidenziale, non riproducibile o divulgabile, ed è stato predisposto da The Boston Consulting Group S.r.l. (“BCG”) in esecuzione dell’incarico del 16/7/2013 (“Incarico”) inerente il progetto “Confronto sul mercato RCA in Europa” a beneficio esclusivo di ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (il “Cliente”), dal quale, quindi, è retto, e su espressa richiesta di questa, per sintetica illustrazione dei risultati di relativo progetto (il “Progetto”) durante la conferenza stampa che si terrà in data 14/01/2014 (l’“Illustrazione”), in linea anche con la presentazione di pari oggetto già tenutasi avanti la Commissione VI Finanze Camera dei Deputati.

Il presente Documento costituisce breve sintesi di natura esclusivamente preliminare del diagnostico di relativo progetto, in linea con l’incarico, e sua esclusiva funzione è supportare l’illustrazione; non potrà essere letto e/o utilizzato autonomamente, senza la spiegazione di BCG.

Il Documento: (a) è stato redatto sulla base del materiale informativo consegnato a BCG dal Cliente, anche in nome e per conto dei suoi associati, nonché delle informazioni pubbliche disponibili (i “Dati”); (b) contiene elaborazioni che si fondano su dati provvisori, e, pertanto, vi è la possibilità di variazione rispetto alle stime iniziali; (c) esclude ogni valutazione di natura legale, patrimoniale, fiscale e/o finanziaria, sia presente che futura, comunque connessa al mercato assicurativo, in quanto tali valutazioni non rientrano nelle finalità e/o nelle previsioni dell’Incarico.

BCG non ha svolto alcuna attività di *due diligence*, né di *audit* con riferimento ai Dati, pertanto, non assume (i) alcuna responsabilità in relazione alla completezza, accuratezza, precisione e aggiornamento dei Dati medesimi e (ii) alcuna responsabilità e/o obbligo, anche di risarcimento, per danni, perdite e/o costi risultanti comunque connessi alle informazioni in parola.

Il presente Documento è di esclusiva proprietà di BCG; potrà essere utilizzato solamente dal Cliente ed esclusivamente in relazione al Progetto e dalla stampa solo a supporto e a chiarimento dell’Illustrazione.

Fonte: BCG  
313901-00-ANIA -Presentazione finale -14Gen14\_vStampa\_v3.pptx

THE BOSTON CONSULTING GROUP

1

In pratica lo “studio” della Boston Consulting Group si è retto essenzialmente sui “dati” forniti dal committente e senza alcuna verifica degli stessi!!!

Emerge altresì come i “dati” siano stati forniti da soggetti lungi dall’essere indipendenti:

## Studio condotto coinvolgendo associazioni nazionali, compagnie ed esperti di settore in ciascun Paese

	Soggetti coinvolti	Contributi allo studio
<b>Associazioni</b>	<b>5 associazioni nazionali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANIA, FFSA, GDV, UNESPA, ABI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20+ interviste per discutere caratteristiche chiave ed evoluzione del mercato</li> <li>• Raccolta di dati complessivi di mercato e armonizzazione degli indicatori</li> </ul>
<b>Assicuratori</b>	<b>10+ assicuratori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-3 assicuratori Top10 di mercato per Paese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30+ interviste per raccogliere punto di vista interno su struttura/ caratteristiche mercato</li> <li>• Raccolta di dati interni di dettaglio su aree specifiche, sanitizzati ai fini dello studio</li> </ul>
<b>Esperti BCG</b>	<b>10+ esperti BCG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2+ per Paese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20+ interviste focalizzate su comprensione degli interventi strutturali di contenimento costi</li> <li>• Visione complessiva di mercato</li> </ul>

Fonte: Principali assicuratori europei, ANIA, FFSA, GDV, UNESPA, ABI, analisi BCG  
313901-00-ANIA -Presentazione finale -14Gen14\_vStampa\_v3.pptx


THE BOSTON CONSULTING GROUP

3

*Ad abundantiam* si ignorano del tutto le fonti ed i criteri metodologici di raccolta dei “dati” relativi ai risarcimenti.

In sintesi questo “studio” della multinazionale USA Boston Consulting Group, **privo di qualsiasi pregio scientifico, nulla dimostra**, se non il tentativo dell’ANIA di addurre “dati” funzionali ad un obiettivo economico: la diminuzione della tutela risarcitoria delle persone.

In occasione poi dell’**audizione** del **17 giugno 2015** sul “**DDL Concorrenza**” l’ANIA ha presentato il seguente documento:



Orbene, per quanto qui d’interesse, in tale documento si sostiene anche l’approvazione dell’art. 7 del “DDL Concorrenza”, che, come già riferito, reca drastiche riduzioni delle prospettive risarcitorie innanzitutto dei macrolesi, adducendosi nuovamente che in Italia si risarcirebbe molto di più che in Europa.

In particolare, l’ANIA, insistendo su tale rappresentazione, allega la seguente tabella, già riportata in suoi documenti del 2013<sup>15</sup>:

---

<sup>15</sup> Cfr. *supra* nota n. 3.

DANNO BIOLOGICO (I VALORI DEI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA SONO RIFERITI ALL'INTERO DANNO NON PATRIMONIALE)												
NAZIONE	valore dell' i.p.: 10%			valore dell' i.p.: 25%			valore dell' i.p.: 60%			valore dell' i.p.: 90%		
	Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ITALIA – Tabella Naz. D.P.R. Anno 2013*	18.000	16.000	14.000	71.900	63.800	55.500	337.400	299.700	260.600	635.750	564.700	491.000
ITALIA – Tribunale Milano Anno 2013*	19.700	17.500	15.400	83.200	74.000	64.800	379.700	337.700	295.800	647.300	575.800	504.300
FRANCIA	26.000	23.000	22.000	69.000	64.000	59.000	230.000	170.000	130.000	455.000	374.000	350.000
GERMANIA	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	250.000	250.000	250.000
GRAN BRETAGNA	28.700	28.700	28.700	41.400	41.400	41.400	103.500	103.500	103.500	212.800	212.800	212.800
SPAGNA	9.800	8.900	7.500	36.500	33.500	28.000	104.500	96.500	81.000	259.000	239.000	201.000
BELGIO	10.300	8.200	4.800	76.000	59.000	37.200	152.000	118.000	74.500	272.500	212.700	134.000
OLANDA	15.000	15.000	12.500	35.000	30.000	30.000	65.000	60.000	55.000	150.000	150.000	125.000

*N.B. Per i paesi europei i valori sono onnicomprensivi (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale). Per l'Italia i valori sono quelli minimi previsti dalla tabella dello schema in approvazione per il solo danno biologico permanente, senza personalizzazione fino a +30% e non considerano né il danno morale né l'inabilità temporanea.*

Tale tabella, a sua volta, è lungi dal dimostrare alcunché.

Infatti:

- l'ANIA **non indica le fonti (legislative/giurisprudenziali) e gli anni dei “dati” recati da tale tabella;**
- si ignora del tutto quale sia stata la criteriologia comparatistica applicata nell'assunzione dei predetti dati;
- **non è dato conoscere quali studiosi abbiano elaborato tali “dati”;** per quanto consta potrebbe trattarsi di indicazioni fornite da soggetti affatto indipendenti ed estrapolate senza alcun rispetto per la metodologia del diritto comparato.

Insomma sono **“dati” privi di qualsivoglia supporto apprezzabile sul piano scientifico del diritto comparato**, fermo restando che, come si è già riferito al § 1, è metodologicamente errato limitare la comparazione ad una sola posta di danno (i pregiudizi non patrimoniali) per affermare che i livelli risarcitori sono più elevati in un dato sistema risarcitorio rispetto ad un altro.

Tali “dati” ANIA, inoltre, sono smentiti da quelli - decisamente più affidabili per la metodologia impiegata e per la trasparenza circa gli studiosi coinvolti - recati dallo studio condotto nel 2009 per conto della Commissione Europea, di cui si è dato conto al § 2.

Ad ulteriore dimostrazione della **totale inaffidabilità dei “dati” ANIA**, di cui alla predetta tabella, deve poi evidenziarsi quanto segue:



- i sistemi risarcitori ivi considerati, ben diversamente da quanto rappresentato dall'ANIA, sono lungi dal recare parametri standard omnicomprensivi di tutti i pregiudizi non patrimoniali;
- la Gran Bretagna, come ben noto a tutti gli studiosi di *common law*, in realtà annovera due sistemi risarcitori nettamente distinti, quello inglese e quello scozzese, dotati di autonomi criteri di liquidazione, sicché i dati riportati per tale Paese sono già di per sé infondati;
- sempre oltremontana non si liquida il danno alla persona sulla base di percentuali di invalidità.

Infine, laddove nel suo documento del 2015 l'ANIA evidenzia come i dati italiani contemplerebbero soltanto i valori monetari relativi al danno biologico della futura tabella per le lesioni di non lieve entità, essa non considera come l'art. 7 del "DDL concorrenza" avrebbe, tra l'altro, l'effetto negativo di impedire liquidazioni ulteriori rispetto a tali valori, si fatta salva l'ipotesi di incrementi, che però sono assoggettati da tale norma ad inedite e vessatorie condizioni probatorie e soglie di gravità, oltre essere contenuti entro un limite massimo (40%), ciò diversamente da quanto avviene in altri Stati (per esempio, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, ecc.) ove il giudice rimane sempre libero di personalizzare i risarcimenti senza essere assoggettato a "caps" od altre condizioni<sup>16</sup>.

In conclusione sino ad oggi l'ANIA, del tutto impropriamente e strumentalmente ricorrendo al raffronto con l'Europa, ha addotto **"dati" decisamente lungi dal comprovare alcunché**, connotati da un significativo livello di approssimazione, privi di qualsivoglia attendibilità scientifica e, per le ragioni sopra illustrate, senz'altro svianti.


#### **4. Critiche alla "relazione" IVASS: "dati" assolutamente inattendibili.**

Se l'ANIA, quale associazione rappresentativa di società private a finalità di lucro, può permettersi di addurre i "dati" che più le aggradano senza curarsi della loro serietà scientifica, certamente ciò non può valere per l'IVASS.

Ci si riferisce qui al seguente documento:

---

<sup>16</sup> In ordine a tali profili dell'art. 7 cfr. *amplius* § 2.5 del documento presentato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015 presso le Commissioni riunite VII Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati. Il documento è pubblicato sul sito [www.oua.it](http://www.oua.it).



In tale documento si sono raggiunte le seguenti conclusioni:

L'analisi ha messo in rilievo in particolare che in caso di morte, gli assicurati italiani ricevono il risarcimento non patrimoniale, cd. "danno biologico", più elevato in assoluto; nel caso di lesioni molto gravi, (90% I.P.) nonostante una somma ragguardevole di tipo non patrimoniale, gli italiani in genere ottengono un risarcimento complessivo (somma dei danni patrimoniale e non) inferiore agli altri paesi (ad eccezione della Spagna) a causa della forma di liquidazione spesso forfettaria del danno di tipo patrimoniale dovuta alla presenza di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso di macrolesioni con I.P del 25%, i risultati evidenziano che l'assicurato italiano ottiene il risarcimento non patrimoniale migliore tra quelli tabellari esaminati (Spagna e Francia). Per le microlesioni al 5% di I.P. la tabella unica attualmente in vigore in Italia ha ridotto al di sotto della Francia il valore del risarcimento, mentre per la Spagna, i valori del Baremo sono molto bassi.

Prima di tutto viene in rilievo come, a voler considerare attendibili tali conclusioni, si avrebbe quanto segue:

- **i riscontri dell'IVASS smentiscono i "dati" ANIA sul fronte delle macrolesioni: le vittime di lesioni gravi in Italia conseguirebbero di meno che in altri sistemi risarcitori;**
- dunque, per i motivi già denunciati dall'OUA in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015<sup>17</sup>, **l'art. 7 del "DDL Concorrenza"**

<sup>17</sup> Cfr. *supra* nota n. 2.

**avrebbe l'effetto di peggiorare ulteriormente, rispetto al contesto europeo, il trattamento riservato ai macrolesi;**

- medesimi effettivi peggiorativi si registrerebbero sul versante delle microlesioni.

Ciò premesso, lo “studio” IVASS, tuttavia, presenta **serissimi limiti** per quanto riguarda i “dati” relativi alle liquidazioni per i danni alla persona e da uccisione:

- lo “studio” è stato condotto esclusivamente da persone interne all'IVASS con lauree alternativamente in economia ed in scienze statistiche/attuariali, dunque da **sogetti privi di qualsivoglia formazione ed esperienza nelle metodologie del diritto comparato;**
- **non risultano coinvolti giuristi nazionali e stranieri;**
- **le fonti menzionate in bibliografia, decisamente scarse, denotano l'estrema superficialità ed incompletezza della “ricerca” condotta;**
- **non sono stati considerati gli studi europei** illustrati al § 2 (si ignora il perché di tale omissione);
- soprattutto emerge una circostanza alquanto sorprendente in negativo: i “dati” riportati dall'IVASS presentano una **singolare analogia** (invero totale per quanto concerne i criteri impiegati per la redazione delle tabelle) con quelli di cui all'articolo di tal Lorenzo Vismara<sup>18</sup> (praticamente l'unica “ricerca comparatistica” citata dall'IVASS nella sua scarna bibliografia), tra l'altro dovendosi rilevare come il predetto autore ed i collaboratori, di cui si è avvalso, siano dipendenti di Gen Re, compagnia riassicurativa appartenente al gruppo inglese Berkshire Hathaway, dunque, a prescindere dalla loro appartenenza alla compagine assicurativa, non esattamente dei navigati giuristi specializzati in studi di diritto comparato<sup>19</sup>.

Ciò premesso, sul fronte dei **danni alla persona** si contesta la correttezza dei “dati” riportati dall'IVASS, smentiti dagli studi e dai casi citati *supra* ai §§ 1 e 2.

**L'assoluta inattendibilità dei “dati” offerti dall'IVASS emerge manifesta anche con riferimento ai danni da uccisione<sup>20</sup>:**

<sup>18</sup> <http://www.intermediachannel.it/gen-re-comparazione-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-europa/>.

<sup>19</sup> Peraltro, è da osservarsi come il predetto Vismara abbia avuto l'accortezza di rilevare quanto segue: «*Dalla disamina dei diversi approcci, frutto di consolidate pratiche giurisprudenziali e scelte legislative, appare infine evidente come in Europa un concetto unitario di risarcimento del danno sia molto difficile da intravedere risultando pertanto spesso fuorvianti comparazioni effettuate su singole voci di danno o su particolari e circoscritti aspetti del danno alla persona*».

<sup>20</sup> E' da rimarcarsi come i difetti qui illustrati connotano tali e quali anche il predetto contributo di Lorenzo Vismara.

- essi sono **smentiti dagli studi comparatistici** sopra illustrati al § 2;
- per l'**Italia** la relazione IVASS considera, sul fronte del danno non patrimoniale, i parametri massimi previsti dalla tabella milanese, quando, invece, è noto che, salvo caso del tutti eccezionali, i giudici si assestano sistematicamente sui parametri medi per i congiunti conviventi e su quelli minimi per quelli non conviventi; sul fronte del danno patrimoniale lo “studio” IVASS non ha tenuto conto dei significativi abbattimenti operati dai giudici in considerazione della cd. “*quota sibi*” (cioè la quota di reddito che la vittima primaria avrebbe impiegato per sé, se fosse rimasto in vita); peraltro, secondo un recente indirizzo della Cassazione al danno patrimoniale per la perdita di reddito conseguente in capo ai famigliari economicamente dipendenti dal deceduto andrebbe sottratto, diversamente da quanto avviene nelle altre giurisdizioni considerate dall’IVASS, quanto ricevuto dagli stessi a titolo di indennità pensionistiche; dunque, **le cifre indicate per l’Italia sono da ridursi drasticamente**;
- in relazione al **Regno Unito**: 1) in realtà, soltanto in Inghilterra opera una limitazione al risarcimento del danno morale da lutto, mentre in Scozia il danno non patrimoniale dei congiunti (“*loss of society*”) è risarcito secondo logiche assimilabili a quelle italiane<sup>21</sup>; 2) per quanto concerne l’Inghilterra l’IVASS, come si evince inequivocabilmente anche dalla bibliografia citata, si è limitato a considerare il solo dato legislativo (l’importo recato dal *Fatal Accidents Act 1976*), mentre ha ignorato del tutto il formante giurisprudenziale; a questo proposito è da rimarcarsi come ciascun congiunto, sia pure a determinate condizioni, abbia diritto a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale per le conseguenze psichiche del lutto subito; 3) il risarcimento del danno patrimoniale non è limitato al solo profilo reddituale, ma anche, tra l’altro, al danno pensionistico ed alla perdita, da parte dei congiunti, degli apporti quotidiani del deceduto alla vita domestica;
- in **Germania** la giurisprudenza, al fine di ovviare al tradizionale diniego del danno morale da lutto, ha sviluppato, sempre sul fronte del danno non patrimoniale, la categoria del cd. *Schockschaden*, con la conseguenza che, contrariamente a quanto riportato dall’IVASS, non corrisponde affatto al vero che i congiunti tedeschi non abbiano prospettive di accedere al risarcimento di pregiudizi non pecuniari<sup>22</sup>;

<sup>21</sup> Cfr. A. LOGAN, *Fatal accidents and secondary victims compensation in Scotland*, in *Fatal Accidents and Compensation of Secondary Victims in Europe*, M. BONA, S. LINDERBERGH & P. MEAD (eds.), XPL, London, 2005, 337-339.

<sup>22</sup> Cfr. al riguardo: P. KUHN, *Fatal accidents and secondary victims compensation in Germany*, in *Fatal Accidents and Compensation of Secondary Victims in Europe*, M. BONA, S. LINDERBERGH & P. MEAD (eds.), XPL, London, 2005, 146-147; A. DIURNI e P. KINDLER, *Il Codice civile tedesco “modernizzato”*, Torino, 2004, 83-84.

- per quanto concerne la **Francia** si annovera un'evidente sottostima dei valori in concreto liquidati dai giudici d'oltralpe per il danno non patrimoniale<sup>23</sup>; lo stesso dicasi per i pregiudizi pecuniari;
- per quanto concerne la **Spagna** la relazione IVASS, mentre per l'Italia ha assunto in considerazione i valori massimi, per tale Stato ha considerato solo quelli minimi, senza rilevare e considerare come essi siano assoggettati ad incrementi anche considerevoli in base a tutta una serie di fattori correttivi<sup>24</sup>; peraltro, come si è già rilevato *supra* al § 1.2, in Spagna è imminente l'entrata in vigore della riforma del *quantum* dei danni alla persona e da uccisione, sicché i valori (incorrettamente) considerati dall'IVASS – sia quelli per i danni non patrimoniali che quelli per i pregiudizi economici – non risultano oggi particolarmente significativi;
- infine, **la relazione IVASS non considera il fattore delle preclusioni, operanti nelle predette giurisdizioni, alla deduzione di pensioni ed altre contribuzioni sociali e assicurative a favore dei superstiti.**

E' pure da evidenziarsi come l'IVASS, diversamente dagli studi comparatistici di cui al § 2, si sia limitato a considerare unicamente quattro realtà europee (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra), tra l'altro, per quanto concerne le ultime due, ritenute arretrate sul fronte dei danni da uccisione sia comparatisticamente che dai giuristi interni a tali giurisdizioni<sup>25</sup>.

In breve, anche i "dati" IVASS, al pari di quelli ANIA, non dimostrano alcunché a sostegno della tesi per cui in Italia si risarcirebbe di più che in Europa.

Semmai, come si è riferito innanzi, la relazione IVASS conferma come l'art. 7 del "DDL Concorrenza", laddove mira a dimezzare i risarcimenti per i danni non patrimoniali rispetto ai valori attualmente riconosciuti ai macrolesi, sia tale da

<sup>23</sup> In particolare, è da evidenziarsi come verosimilmente i redattori dello "studio" IVASS (così come già il citato Vismara) si siano limitati a considerare gli importi di cui alla pubblicazione «*Indemnisation des dommages corporels. Recueil méthodologique commun*» del marzo 2013, redatta dalla *Conférence des premiers présidents de cours d'appel*; sennonché tali importi costituiscono soltanto la base minima indicativa e non vincolante (dunque, non già quella massima) per la quantificazione dei danni morali da lutto; ciò è stato precisato dai redattori della stessa pubblicazione: «*Il tend à favoriser l'harmonisation des jurisprudences par la mise en oeuvre de références communes et actualisées sur l'ensemble du territoire national. Uniquement indicatif et évolutif, il a pour objectif non pas d'uniformiser mais de contribuer à assurer la réparation intégrale du préjudice corporel des victimes à partir de données partagées par l'ensemble des cours d'appel*»; invero, i giudici francesi godono di piena discrezionalità nella personalizzazione di tali importi e nella prassi procedono a considerevoli incrementi; inoltre, gli importi tabellari non concernono i riflessi di carattere psichico così come il "*Préjudice d'accompagnement*", ossia il pregiudizio morale subito dai congiunti per l'impatto sulla loro vita dovuto all'aver accudito il familiare nel suo periodo di sopravvivenza.

<sup>24</sup> Cfr. M. MEDINA CRESPO & M. MEDINA ALCOZ, *Fatal accidents and secondary victims compensation in Spain*, in *Fatal Accidents and Compensation of Secondary Victims in Europe*, M. BONA, S. LINDERBERGH & P. MEAD (eds.), XPL, London, 2005, 362-363.

<sup>25</sup> Esse, peraltro, non risultano neppure garantire gli standard minimi delineati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

comportare un peggioramento della tutela risarcitoria di tali danneggiati rispetto alla media europea.

## **5. Conclusioni: il confronto con l'Europa non giustifica le vessatorie previsioni di cui all'art. 7 del "DDL Concorrenza" così come future riforme protese a ridimensionare i parametri di liquidazione per i danni alla persona e da uccisione.**

Si è dimostrato innanzi quanto segue:

- non è vero che in Italia i danneggiati da lesioni personali e da uccisioni abbiano un trattamento risarcitorio più generoso rispetto a tutti gli altri Stati europei;
- i "dati" forniti da ANIA e IVASS, gravemente lacunosi sul piano scientifico, sono lungi dal dimostrare abnormità od anomalie rispetto al contesto europeo;
- l'argomento comparatistico o europeo impiegato dall'ANIA e dalle imprese assicuratrici per conseguire dal Governo e dal Parlamento la riduzione dei risarcimenti per i danni non patrimoniali ai danneggiati da lesioni personali e da uccisioni di congiunti è in tutto e per tutto fallace;
- in definitiva, **l'art. 7 del "DDL Concorrenza", tale da comportare drastiche ed inaccettabili riduzioni dei risarcimenti (ciò innanzitutto con gravi pregiudizi per le vittime di macrolesioni), non trova alcuna valida e comprovata giustificazione nel confronto con gli altri sistemi risarcitori europei**; anzi, se proprio si vuole impiegare l'"argomento europeo", **l'art. 7 rischia di condurre l'Italia ben al di sotto della media degli altri Stati europei**, ciò, tra l'altro, in un contesto in cui il funzionamento della giustizia - sia quella penale che quella civile - già penalizza le vittime italiane rispetto a quelle degli altri Stati europei.

Roma, 24 giugno 2015.